

TAR Salerno 07/04/1997 n. 201

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Il metodo di aggiudicazione previsto dall'art. 24, quarto comma, lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984 n. 687, e dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1987 n. 80, sebbene definito nominalmente di licitazione privata, non presuppone un'aggiudicazione automatica in riferimento solo all'aspetto economico dell'offerta, presentando talune connotazioni tipiche del sistema di appalto concorso, dato che l'Amministrazione fissa i criteri preordinati al fine di determinare la maggior convenienza dell'offerta anche in relazione al valore tecnico dell'opera; pertanto, una modificazione radicale del progetto originariamente presentato dalla Ditta aggiudicataria impone la revoca dell'atto di aggiudicazione. Nei contratti della Pubblica amministrazione, il divieto di presentare offerte plurime va osservato anche per le gare regolate dal metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 24, lett. b), della legge 8 agosto 1977 n. 584.